



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ex D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 e s. m.

In conformità delle previsioni di cui all'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il D.M. 180/2010.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alla Procedura di Mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.M. n. 180/2010 come modificato dal D.M. n. 145/2011 e D.M. n. 139/2014).
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i Procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza, salvo proroga del predetto termine giustificata dalla particolare complessità dell'oggetto o da esigenze tecniche e, comunque, previo unanime consenso di tutte le parti in Mediazione, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo. In caso di ricorso alla procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'istanza.
5. l'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

6. La parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un Organismo di Mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
7. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
8. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza".



9. La relativa modulistica è disponibile sia sul web, pubblicata sul sito: www.ConciliaMAP.com, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

10. La domanda deve contenere: a) denominazione dell'Organismo di Mediazione; b) dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni; c) l'oggetto della lite; d) le ragioni della pretesa; e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento; f) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio; g) la non esistenza di più domande relative alla stessa controversia.

11. Una volta ricevuta l'istanza, il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

12. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche per mezzo degli indirizzi mail consultabili sul sito www.ConciliaMAP.com, dove è, altresì, disponibile per la stampa tutta la modulistica.

LUOGO E PROCEDURA DELLA MEDIAZIONE

13. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, salvo deroga, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

14. L'organismo si avvale, ai sensi dell'art. 7 del D.I. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori presso lo stesso iscritti;

15. Il Mediatore può in ogni caso convocare personalmente le parti;

16. In caso di formulazione della proposta di cui all'art. 11 del decreto legislativo 28/2010, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente;

17. L'Organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazione degli incarichi ai singoli Mediatori iscritti nei propri elenchi potrà provvedere a formare separati elenchi suddivisi secondo le specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche.



OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

18. Il Procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
19. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del Procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.I. 145/2011.
20. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo deroga se espressa dalla parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
21. L'Organismo è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del D.I. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.
22. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento formato durante il procedimento.
23. È fatto divieto al Mediatore, durante l'incontro informativo-programmatico, di addentrarsi nel merito delle ragioni della pretesa. Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il Mediatore può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che allo stesso appaia non azionabile o illegale, ovvero, questi concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

NOMINA DEL MEDIATORE

24. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei Mediatori è consultabile sul sito www.ConciliaMAP.com. I Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ex art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi autorizzati.
25. L'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del d. i. 145/2011, secondo cui, nel Regolamento di Procedura, devono essere stabiliti criteri per l'assegnazione degli Affari di Mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di Mediazione, del grado di



specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di Mediazioni svolte, del numero di Mediazioni svolte con successo, ecc.

26. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove, invece, trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione), si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

27. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per Mediatori.

28. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

29. A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

30. Il tirocinante che assiste alla Procedura di Mediazione è tenuto a sottoscrivere i verbali degli incontri, all'interno dei quali è contenuta la dichiarazione di riservatezza rispetto all'intero Procedimento di Mediazione.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE

31. Il Mediatore preliminarmente accerta la corretta costituzione delle parti e ricorda alle stesse le norme per il corretto svolgimento della Procedura. Successivamente procede con lo svolgimento del Primo Incontro ai sensi dell'art 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.



32. Il Mediatore inizia la Procedura di Mediazione con il Primo Incontro (o incontro di programmazione), durante il quale chiarisce alle parti e, se previsto, ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità entrare in Mediazione.

33. Se il Primo Incontro si conclude senza che le parti si siano espresse positivamente circa la possibilità di entrare in Mediazione il Mediatore redige il verbale di Primo Incontro Programmatico dando atto della volontà delle parti.

34. Quando l'esperimento del Procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il Primo Incontro dinanzi al Mediatore si conclude senza l'accordo.

35. Il Primo Incontro del Procedimento di Mediazione è considerato come momento non ancora inserito nello svolgimento vero e proprio dell'attività di Mediazione, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010. Se il Primo Incontro si conclude con esito positivo il Mediatore redige un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della Mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010). Pertanto, indipendentemente dal tipo di Mediazione (volontaria o facoltativa), se il Primo Incontro di Programmazione si conclude con esito positivo e prima dell'inizio del Primo Incontro della effettiva Procedura di Mediazione, (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010), l'Organismo richiederà la corresponsione delle spese di Mediazione. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo Incontro Programmatico, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione, non essendosi svolta vera e propria "attività di mediazione". Nel caso in cui durante il primo incontro siano presenti entrambe le parti, le quali dichiarano di non voler dare avvio alla Procedura di Mediazione, come chiarito anche dalla circolare del 27 novembre 2013, sono dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad € 40,00 iva esclusa o ad € 80,00 iva esclusa a seconda del valore della controversia. Nessun compenso è, invece, dovuto all'Organismo di Mediazione non essendosi svolta una "attività di mediazione" vera e propria; se durante il Primo Incontro è presente solo la parte invitata, come chiarito dalla circolare del 27 novembre 2013, nulla le potrà essere richiesto; se durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di Mediazione; se durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla Procedura di Mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di un verbale che attesti l'esito negativo per assenza della parte convocata o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.



SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

36. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

37. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. 28/2010.

38. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del Procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura ed eventualmente anche in formato elettronico previa scansione.

39. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

40. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di Mediazione; b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; c) in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti; d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

41. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

42. Il Mediatore riceve il pagamento del compenso per la sua attività, nella misura concordata, condizionatamente all'effettivo incasso di tutte le indennità dovute all'Organismo di Mediazione.

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

43) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

44) Le stesse possono farsi assistere da consulenti tecnici di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.



PRESENZA DELL'AVVOCATO

45) Nei casi di Mediazione obbligatoria o disposta dal Giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010 le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al Primo Incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

46) nella Mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della Mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di Procedura di Mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della Mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di Mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d. Lgs. 28/2010.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

47) Conclusa la Mediazione, il Mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che ne autentica le firme. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

48) Ove tutte le parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

49) Al termine del Procedimento di Mediazione, il Mediatore consegna alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio. La scheda debitamente sottoscritta dalle parti e contenente le generalità delle stesse, deve essere consegnata al Mediatore che provvederà ad inserirla nel fascicolo da consegnare al responsabile della sede.

50) Nell'ipotesi in cui il giorno dell'incontro stabilito nessuna delle parti si presenti, nè fornisca alcun avviso, il procedimento sarà dichiarato estinto.

MANCATO ACCORDO

51) Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il Mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di Mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è



sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

INDENNITA'

52) Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D. I. 180/2010, come modificato dal D.I. 145/2011, art. 16, e riportate nella tabella A redatta dall'Organismo. Qualora nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la Mediazione, partecipi al Procedimento, l'indennità deve essere ridotta ad € 40,00 + iva per il primo scaglione di riferimento e ad € 50,00 + iva per i successivi.

53) Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

54) le indennità di Mediazione sono corrisposte, per intero, prima dell'inizio del primo incontro della Procedura di Mediazione. L'Organismo si riserva di non proseguire nel caso in cui non siano corrisposte almeno in misura non inferiore alla metà.

55) Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di Mediazione ex art. 11 del D. Lgs. 28/2010.

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

56) E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla Procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;

- Quando la Mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010), eccetto che per le spese vive documentate. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di Mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato, (dichiarazione



dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione);

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

(Di cui all'art 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 4/8/2014 n. 139)

57) L'indennità comprende le Spese di Avvio del Procedimento e le Spese di Mediazione.

58) Per le Spese di Avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata alla Mediazione al momento della sua adesione al Procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

59) Per le spese di Mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

60) L'importo massimo delle Spese di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare. Deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010; nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dall'Art. 16, comma 4, lettera e) del D.M. 180/2010, e non si



applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal medesimo decreto ad eccezione di quello previsto dall'Art. 16, lettera b) comma 4 del D.M. 180/2010.

61) Le Spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero Procedimento di Mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del Procedimento ovvero di nomina di un Collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

62) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

63) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

64) Il valore della lite è indicato nella domanda di Mediazione a norma del Codice di Procedura Civile.

65) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del Procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

66) Le Spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

67) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interesse si considerano come un'unica parte.

68) Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui all'Art. 16, comma 3 del D.M. 180/2010, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d) del medesimo decreto, per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

69) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente Regolamento, sono derogabili ad insindacabile decisione del Responsabile dell'Organismo, ed eventuali riduzioni saranno applicate a ciascuna parte in uguale misura.



Tabella A corrispondente a quella di cui al DI 180/2010

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte oltre IVA)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.